

CAMERA DEI DEPUTATI N. 332

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRASSO, DI LELLO FINUOLI, TURCI, STANISCI, SORIERO, ARLACCHI, VENDOLA, GRASSI, MANGANELLI, SODA, NADIA MASINI, REALE, MONTECCHI, MATTINA, ROTUNDO, CESETTI, BIELLI, DORIGO, GIANNOTTI, FERRANTE, NARDONE, SARACENI, VANNONI, BONSAANTI, TURRONI, CANESI, SITRA, LOPE-DOTE GADALETA, REBECCHI, MELANDRI, SCALIA, MATTIOLI, PAISSAN, DI STASI, MASTROLUCA, BEEBE TARANTELLI, CALZOLAIO, LUCÀ, CHIAVACCI, AMICI, NAVARRA, CAMOIRANO, SALES, CENNAMO, OLIVERIO, BONITO, CACCAVARI, DALLA CHIESA, BARGONE, TANZARELLA, VIGNERI, LUMIA, CAMPATELLI, LA CERRA, SCERMINO, BOFFARDI, SAIA, FINOCCHIARO FIDELBO, LIA, BONGIORNO, MORONI, GUERZONI

Modifiche al codice penale in tema di usura

Presentata il 21 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni, mentre il fenomeno dell'usura tendeva ad assumere una pericolosa rilevanza sociale, la normativa vigente è rimasta quanto mai inadeguata. Il fenomeno dell'usura, che si è sviluppato in conseguenza anche di una inadeguata politica creditizia, non ha più solo quelle caratteristiche limitate che con l'articolo 644 del codice penale si volevano colpire e punire, ma è diventato un fenomeno volto a restringere fortemente la libertà imprenditoriale. Le attività usuraie hanno compiuto un indub-

bio salto di qualità. L'obiettivo non è più solo il conseguimento di liquidità ma è quello di espropriare la vittima della proprietà dell'azienda: l'imprenditore può uscire dal perverso meccanismo dell'usura solo cedendo la propria attività. Allo stesso tempo chi compie un reato d'usura detiene una forte capacità d'intimidazione e, non a caso, nell'opera di riscossione degli interessi si avvale di esponenti criminali, quando non è criminale egli stesso.

Del resto, l'acquisizione di aziende è un'attività prevalente delle associazioni

mafiose, ai fini di investimenti redditizi o per riciclare denaro proveniente da traffici illeciti. La stessa attività estorsiva sempre più frequentemente si intreccia con quella usuraia. Attraverso l'estorsione si giunge ai prestiti usurari, così come, viceversa, si può partire dall'offerta di prestiti per passare al taglieggiamento. In entrambi i casi l'attività criminale culmina con l'appropriazione dell'azienda. Dal punto di vista processuale, numerosi procedimenti penali in corso confermano il sempre più stretto intreccio tra attività usuraia, estorsiva e mafiosa.

Per questi motivi si rende necessario procedere ad un aggiornamento della definizione del reato di usura e ad un adeguamento delle sanzioni penali.

Esiste, ancora, un altro aspetto, da introdurre nella legislazione, che ha un notevole rilievo nell'azione di repressione oltre che in quella di prevenzione: occorre incoraggiare la vittima a denunciare, offrendo ad essa adeguate forme di tutela. A tal fine bisogna che l'usurato venga inteso in maniera esplicita una vittima e come tale avvicinata alla considerazione che si ha per le vittime dei reati estorsivi (anche se è bene ricordare che *racket* e usura sono fenomeni distinti soprattutto in relazione al ruolo della vittima che, nell'estorsione, è oggetto di una relazione unilaterale e, nei casi d'usura, invece, entra in un rapporto di reciprocità).

Tra le modifiche più urgenti da introdurre nella vigente legislazione vi è quella di determinare in maniera inequivoca un tasso al di sopra del quale si ricada nel reato di usura. Le attuali norme delegano ai vari magistrati la determinazione del tasso di usura. Per rendere efficace il perseguimento del reato, invece, è necessario che per legge venga stabilita la soglia oltre la quale un tasso è usurario, eliminando così la discrezionalità del magistrato (articolo 1, comma 3).

Si propone, inoltre, la soppressione del riferimento allo « stato di bisogno », previsto dall'articolo 644, che in sede processuale rende difficoltosa l'individuazione del reato dando un margine di vantaggio

all'usuraio, che può sempre negare la conoscenza dello stato di bisogno della vittima (articolo 1, comma 1).

La perseguibilità del reato deve sempre essere d'ufficio, eliminando le eccezioni di cui all'articolo 649 del codice penale: in tal modo le indagini possono prendere avvio anche indipendentemente dalla volontà della vittima di cui, nello stesso tempo, risulta maggiormente tutelata la sicurezza (articolo 5).

Si rende, altresì, necessaria una profonda modifica dell'impianto dell'articolo 644-bis (usura impropria), recentemente introdotto nel codice penale, che si riferisce alle vittime di usura che svolgono attività imprenditoriali e professionali. Con questo articolo, rispetto agli altri casi di usura, mentre si eleva la pena pecuniaria, viene diminuita quella detentiva. In questo modo la competenza per il reato di « usura impropria » rimane della pretura, mentre per i casi di cui all'articolo 644 del codice penale la competenza è del tribunale. Anche sotto questo profilo si rende necessaria una diversa qualificazione al fine di consentire la concentrazione di competenze presso un unico ufficio. Nel momento in cui l'usura si configura come una concreta minaccia alla libertà economica, questa attenuazione della pena sembra quanto meno un'incongruenza. Al contrario, è proprio quando la vittima svolge attività imprenditoriale che si devono inasprire le pene detentive, perché maggiore è in questi casi il livello di pericolosità sociale del reato. Per questo motivo si propone non solo un inasprimento della pena detentiva ma l'estensione delle restrizioni patrimoniali previste dalla legislazione antimafia, in primo luogo la confisca dei beni (articolo 2 e articolo 6).

Così come è necessario considerare una nuova fattispecie (644-ter) che consideri come reato autonomo l'usura esercitata da associazione (articolo 3).

Sotto il profilo sanzionatorio si ritiene, ancora, di proporre l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 (interdizione da una professione o da un'arte), 32-bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

imprese) e 36 del codice penale (pubblicazione della sentenza penale di condanna), nonché del divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 32-ter del codice penale.

Al fine di una più efficace azione investigativa, con l'articolo 8 si estende anche ai reati usurari l'ammissibilità di intercettazioni telefoniche.

Su un altro fronte, un'efficace azione di contrasto non può prescindere dalla individuazione di adeguati strumenti di sostegno alle vittime d'usura. Ciò, in primo luogo, incoraggerebbe la collaborazione con le autorità inquirenti in processi in cui spesso la testimonianza della vittima è l'unica fonte di prova e, allo stesso tempo, offrirebbe all'usurato una concreta

possibilità di reinserimento nel mondo imprenditoriale.

L'articolo 4 della presente proposta di legge prevede la nullità del rapporto finanziario per la quota interesse, modificando a favore della vittima di usura l'articolo 1815 del codice civile, e la possibilità di rivalsa per l'importo costituente interesse usurario.

Inoltre si considera la possibilità che la vittima possa fare ricorso al Fondo di solidarietà previsto dalla cosiddetta legge antiracket. In attesa che la sentenza passi in giudicato si può procedere ad un'anticipazione, da restituire, degli interessi usurari secondo le disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale le parole: « approfittando dello stato di bisogno di una persona » e le parole: « da questa » sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale le parole: « interessi o altri vantaggi usurari » sono sostituite dalle seguenti: « interessi usurari o altri vantaggi ingiusti ».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

« È usurario il corrispettivo che supera, al momento della richiesta, il quintuplo del tasso ufficiale di sconto ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 644-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 644, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi usurari o altri vantaggi ingiusti da persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, è punito con una pena detentiva aumentata di un terzo rispetto a quella prevista dall'articolo 644 e con la confisca dei beni mobili e immobili per un valore pari al danno arrecato con il reato alla persona offesa. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il soggetto ha già riportato condanna per uno dei reati di cui agli articoli 416-bis e 629 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 644-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 644-ter. — (*Usura esercitata da associazione*). — Quando più delitti d'usura

sono compiuti da tre o più persone associate, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a tre anni ».

ART. 4.

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 644-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, se sono convenuti interessi usurari, in deroga al secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile, il contratto è nullo e la parte lesa ha diritto alla ripetizione delle somme già versate all'usuraio a titolo di interessi.

2. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (*Anticipazione in seguito a conferma di condanna pronunciata in primo grado*). — 1. Nel caso in cui intervenga in primo grado sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 644-bis del codice penale, la parte lesa esercente attività imprenditoriale e professionale che abbia denunciato il reato ha la facoltà di accedere ad una anticipazione del 50 per cento della somma oggetto di restituzione, a condizione che l'importo venga totalmente investito nell'attività imprenditoriale o professionale.

2. Per l'anticipazione di cui al comma 1 si ricorre al Fondo.

3. La somma anticipata deve essere restituita al Fondo se risulta che la parte lesa, dopo la denuncia del fatto, abbia fatto nuovamente ricorso a prestiti usurari.

4. Il comitato di cui all'articolo 5 definisce l'importo soggetto ad anticipazione e determina le modalità di restituzione dell'importo stesso da parte della persona offesa ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 649 del codice penale è abrogato.

ART. 6.

1. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserito dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « 630 », sono inserite le seguenti: « 644, 644-*bis*, 644-*ter* »;

b) al comma 2, dopo la parola: « 630 », sono inserite le seguenti: « 644, 644-*bis*, 644-*ter* ».

ART. 7.

1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 644, 644-*bis* e 644-*ter* del codice penale importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-*bis* e 36 del codice penale.

2. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo le parole: « 640, numero 1) del secondo comma, » sono inserite le seguenti: « 644, 644-*bis*, 644-*ter* ».

ART. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, alla lettera *f*), dopo le parole: « reati di ingiuria, minaccia », sono inserite le seguenti: « usura, usura impropria, usura esercitata da associazione, ».